

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4340 del 11/08/2017
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO. RINNOVO CONCESSIONE PER L'APPOSIZIONE DI N. 2 CARTELLI STRADALI DI INDICAZIONE TURISTICA DI TIPO MONOFACCIALE SULLA BANCA ARGINALE ESTERNA DEL FIUME SAVIO AL MARGINE DELLA STRADA PROVINCIALE CAMILO TORRES, RISPETTIVAMENTE ALLE PROGRESSIVE KM 2,630 E 2,330, GIÀ ASSENTITA CON DETERMINAZIONE N. 4087/2010 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO RA09T0020/16RN01 - ZAMAGNA GIANCARLA
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4490 del 11/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno undici AGOSTO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: AREE DEMANIO IDRICO. RINNOVO CONCESSIONE PER L'APPOSIZIONE DI N. 2 CARTELLI STRADALI DI INDICAZIONE TURISTICA DI TIPO MONOFACCIALE SULLA BANCA ARGINALE ESTERNA DEL FIUME SAVIO AL MARGINE DELLA STRADA PROVINCIALE CAMILO TORRES, RISPETTIVAMENTE ALLE PROGRESSIVE KM 2,630 E 2,330, GIÀ ASSENTITA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4087/2010 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO RA09T0020/16RN01 - ZAMAGNA GIANCARLA

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e, in particolare gli articoli 14 e 16, in attuazione dei quali le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) dal 01/05/2016, data dalla quale con Deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 622 28.04.2016 è stato soppresso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 99 del 31/12/2015 "Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

PRESO ATTO che Zamagna Giancarla, C.F. ZMGGCR49S56C553Z con istanza, datata 30/03/2016 e registrata il 31/03/2016 al n. PG.2016.0226018 di protocollo, ha chiesto il rinnovo della concessione demaniale RA09T0020, già assentita con determinazione n. 4087 del 20.04.2010 e avente scadenza il 19.04.2016, per l'apposizione di n. 2 cartelli stradali monofacciali di indicazione turistica ciascuno di metri quadrati 0,54 (m 0,60 x m 0,90) posti su un palo di sostegno sulla banca arginale esterna del Fiume Savio al margine della strada provinciale Camilo Torres, rispettivamente alle progressive Km 2,630 e 2,330, in aree demaniali individuate al Catasto Terreni del Comune di Ravenna-Savio al Foglio 93, Particella 22 e al Foglio 106, Particella 11, procedimento amministrativo attuale RA09T0020/16RN01;

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Ravenna 28.02.2006, n. 9, di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento, e successive modifiche;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la D.G.R. 18.06.2007 n. 895 "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 29.06.2009 n. 913, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 11.04.2011 n. 469, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la D.G.R. 29.10.2015 n. 1622, "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della l.r. 2/2015";

RILEVATO inoltre che ai sensi della L.R. 13/2015, articoli 14 e 19, le funzioni relative alla difesa del suolo e sicurezza idraulica, comprese quelle afferenti al servizio di piena, al nulla osta idraulico ed alla sorveglianza idraulica, sono esercitate dalla Regione Emilia Romagna mediante l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R. Emilia-Romagna n. 234 del 27.07.2016 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che è stato redatto il disciplinare di concessione che

stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni;

- che l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, a riscontro della richiesta della Struttura Autorizzazione e Concessioni del 02.08.2016 - PGRA/2016/9391, ha rilasciato il nulla osta idraulico con nota PC/2016/21593 del 26/08/2016, registrata al protocollo Arpae PGRA/2016/10838 del 31/08/2016;
- che l'occupazione prospettata, come regolata nel disciplinare e nel rispetto di quanto contenuto nel suddetto nullaosta idraulico, richiamato nel disciplinare al comma 1 dell'art. 4, è ritenuta ammissibile in considerazione delle esigenze di tutela della funzionalità e della sicurezza idraulica, di conservazione del bene pubblico, di tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti ai sensi dell'art. 13 e seguenti della L.R. 7/2004, come da scheda di istruttoria tecnica conservata presso questa Struttura;
- che gli oneri dell'istruttoria possono ritenersi coperti dalla misura forfettariamente stabilita dall'art. 20, comma 9 della L.R. 7/2004 in € 75,00;
- che la cauzione ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004, comma 11, è pari ad una annualità di canone;
- che l'art. 20, comma 3, lettera i), punto 5), della L.R. 7/2004, per l'occupazione demaniale con cartello pubblicitario monofacciale fino a 3 metri quadrati stabilisce una quota annuale fissa di € 150,00;

DATO CONTO che in applicazione della suddetta disposizione il canone demaniale annuo dovuto per l'apposizione dei due cartelli pubblicitari con la tipologia e le misure descritte è pertanto definito in € 300,30, comprensivo della rivalutazione dell'importo del canone sulla base degli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) secondo quanto disposto al comma 3 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti come riportato all'art. 3 del disciplinare;

PRESO ATTO che il richiedente:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00, eseguito in data 30.03.2016, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- a seguito della richiesta PGRA.2017.6358 del 09.05.2017 con risposta registrata a protocollo PGRA.2017.7890 del 07.06.2017 ha trasmesso:
 - il disciplinare sottoscritto per accettazione;
 - il nullaosta idraulico sottoscritto per presa visione;
 - l'attestazione del versamento dell'importo di € 300,00 eseguito in data 10.05.2016 su c/c postale n. 1018766707 intestato alla Regione Emilia-Romagna, quale canone per

l'annualità dal 20.04.2016 al 19.04.2017;

- l'attestazione del versamento dell'importo di € 210,00 eseguito in data 05.06.2017 su c/c postale n. 1018766707 intestato alla Regione Emilia-Romagna, quale canone per il periodo dal 20.04.2017 al 31.12.2017;

DATO ATTO che:

- a garanzia degli obblighi derivanti dal presente rapporto concessorio RA09T0020/16RN01 è trattenuta la somma di € 300,00 versata in data 26.03.2010 quale deposito cauzionale per la concessione RA09T0020;
- sono stati effettuati i pagamenti dei canoni relativi alla concessione RA09T0020;

RITENUTO, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria, che l'occupazione richiesta sia compatibile con la normativa sopra richiamata e pertanto di poter accogliere l'istanza e accordare il rinnovo della concessione demaniale, procedimento attuale RA09T0020/16RN01, già assentita con determinazione n. 4087 del 20.04.2010, alle condizioni e prescrizioni riportate nel disciplinare e nel rispetto di quanto prescritto nel nullaosta idraulico rilasciato dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

DATO ATTO:

- che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;
- della regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi del regolamento per il Decentramento Amministrativo R50101/ER, approvato con DDG n. 75 del 13/07/2016;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di accordare a Zamagna Giancarla, C.F. ZMGGCR49S56C553Z, il rinnovo della concessione demaniale RA09T0020, già assentita con determinazione n. 4087 del 20.04.2010, per l'apposizione di n. 2 cartelli stradali monofacciali di indicazione turistica ciascuno di metri quadrati 0,54 (m 0,60 x m 0,90) posti su un palo di sostegno sulla banca arginale esterna del Fiume Savio al margine della strada provinciale Camilo Torres, rispettivamente alle progressive Km 2,630 e 2,330, in aree demaniali individuate al Catasto Terreni del Comune di Ravenna-Savio al Foglio 93, Particella 22 e al Foglio 106, Particella 11, procedimento amministrativo attuale RA09T0020/16RN01;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente, nel rispetto inoltre di quanto contenuto nel nullaosta idraulico rilasciato dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile con nota

PC/2016/21593 del 26/08/2016, sottoscritta dal richiedente per presa visione e richiamata al comma 1 dell'art. 4 del disciplinare medesimo;

3. di trasmettere al destinatario copia conforme del presente provvedimento, dando atto che l'originale firmato digitalmente è contenuto nel sistema informatico di gestione degli atti amministrativi di Arpae, insieme a copia del nulla osta idraulico ossia della nota PC/2016/21593 del 26/08/2016 di cui al punto 2.;
4. di dare atto che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;
5. di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) e s.m.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione proced. n. RA09T0020/16RN01 della Regione Emilia-Romagna, C.F. 80062590379, a favore di ZAMAGNA GIANCARLA, C.F. ZMGGCR49S56C553Z, residente in Ravenna, in seguito indicata come "Concessionario".

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

- 1.La concessione ha per oggetto l'apposizione di due cartelli stradali monofacciali di indicazione turistica a norma dell'art. 134 del D.P.R. 495/1992, ciascuno di metri quadrati 0,54 (m 0,60 x m 0,90) posti su un palo di sostegno sulla banca arginale esterna del Fiume Savio al margine della strada provinciale Camillo Torres, rispettivamente alle progressive Km 2,630 e 2,330, in aree demaniali individuate al Catasto terreni del Comune di Ravenna-Savio al Fg. 93, particella 22 e al Fg. 106, particella 11.
- 2.L'occupazione, già ammessa con determinazione n. 4087 del 20.04.2010, sarà esercitata in conformità agli elaborati grafici depositati presso l'Agenzia concedente, elaborati che pur non essendo materialmente allegati alla determinazione di concessione ne costituiscono parte integrante, subordinatamente alle condizioni riportate agli articoli seguenti.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

- 1.La concessione ha efficacia sino al 31.12.2021.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di € 300,30 per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Poiché la decorrenza della concessione è in corso d'anno, il canone per le annualità non intere è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura del canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese

disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

3. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
4. Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 risulta inferiore a € 200,00 (Art. 26, comma 2, D.L. 12.09.2013, n. 104).
5. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E D'ESERCIZIO

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle prescrizioni dettate dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile nel "nullaosta idraulico" rilasciato ai sensi dell'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, PC/2016/21593 del 26.08.2016, registrato da questa SAC al n. PGRA/2016/10838 del 31/08/2016.
2. Il Concessionario dovrà comunicare per iscritto all'Agenzia regionale competente per la sorveglianza idraulica (Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile) il programma temporale di svolgimento delle fasi dei lavori, con indicazione della data di previsto inizio dei medesimi, comunicando tempestivamente gli aggiornamenti che si rendessero necessari in corso di esecuzione, nonché la data di effettiva ultimazione.
3. L'Agenzia regionale competente ha facoltà di sorvegliare lo svolgimento dei lavori e di prescrivere in ogni momento le misure che riterrà opportune per la miglior tutela del regime e della sicurezza del corso d'acqua, senza che per questo venga meno, per il Concessionario, la responsabilità della costruzione, della manutenzione e dell'esercizio dei manufatti ammessi con la concessione.
4. Nell'area soggetta a concessione e nell'area demaniale circostante il Concessionario è tenuto a propria cura e spese a svolgere, in modi e tempi approvati dall'Agenzia regionale competente per la sorveglianza idraulica, il taglio e la rimozione della vegetazione spontanea che dovesse occultare o interferire con l'installazione.
5. Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni dell'art. 23 D.Lgs. 30-4-1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e 134 comma 3 D.P.R. 16-12-1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", nonché dell'art. 49 D.Lgs. 22-1-2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

6. È vietato apportare modifiche all'occupazione senza l'assenso dell'Agenzia concedente. Modifiche tecniche non rilevanti ai fini del canone potranno essere direttamente approvate dall'Agenzia regionale competente per la sorveglianza idraulica (Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile), salve altre autorizzazioni occorrenti.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. L'Agenzia concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.
2. Il Concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso e dei manufatti ammessi con la concessione, di cui avrà cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione.
3. Il Concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno conseguente all'esercizio della concessione.
4. La Regione e le Agenzie regionali non sono responsabili per danni di natura idraulica, quali falle e cedimenti arginali, né per quelli derivanti da incendio della vegetazione nell'ambito demaniale.
5. La Regione, le Agenzie regionali e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati alle opere ammesse con la concessione qualora il Concessionario non abbia provveduto a eseguire in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza ai manufatti e alle aree circostanti.
6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di tutela del paesaggio e di circolazione stradale.
7. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza. Gli estremi della concessione dovranno essere indicati sul posto, a cura del Concessionario, su una tabella identificativa ubicata come da prescrizione dell'Agenzia regionale competente per la sorveglianza idraulica.
8. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto che gli succeda nei diritti inerenti i manufatti, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.
9. La concessione potrà essere rinnovata ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004.

10. Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Agenzia regionale competente. Qualora il Concessionario non ottemperasse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Agenzia regionale competente potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo eventuali modifiche, la permanenza dei manufatti, che in tal caso saranno acquisiti gratuitamente al demanio.
11. La concessione è soggetta alle condizioni di decadenza di cui all'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.
12. La concessione è rilasciata salvi i diritti di terzi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.